

REGOLAMENTO (UE) N. 430/2010 DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 2010

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 247,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ha introdotto nel regolamento (CEE) n. 2913/92 l'obbligo di presentare le dichiarazioni sommarie di entrata o di uscita per via elettronica. Il regolamento (CE) n. 273/2009 della Commissione ⁽³⁾ che deroga a determinate disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽⁴⁾ prevede un periodo transitorio, che scade il 31 dicembre 2010, durante il quale gli operatori economici hanno la possibilità, ma non l'obbligo, di presentare dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita per via elettronica.
- (2) È opportuno prevedere alcuni adattamenti delle norme concernenti le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita al fine di ridurre gli oneri amministrativi qualora tali dichiarazioni non siano necessarie per motivi di sicurezza. Inoltre, per effettuare una migliore analisi dei rischi è opportuno che gli effetti o oggetti mobili, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ⁽⁵⁾, non siano esentati da tali dichiarazioni se sono trasportati in applicazione di un contratto di trasporto.
- (3) In alcuni casi l'inserimento di dati relativi alla sicurezza nelle dichiarazioni doganali e la fissazione di un termine specifico per la presentazione di tali dichiarazioni non sono necessari per finalità di sicurezza e pertanto occorre prevedere ulteriori esenzioni in materia; è opportuno tuttavia che tali esenzioni lascino impregiudicate le norme generali per le dichiarazioni doganali, indipendentemente dalla forma in cui sono presentate.

- (4) Nei casi in cui alle dichiarazioni di esportazione non si applicano i termini previsti per la sicurezza, come nel caso dell'approvvigionamento di navi e di aeromobili, è opportuno che le autorità doganali possano autorizzare gli operatori economici affidabili a registrare le merci esportate nelle rispettive scritture e a comunicare le operazioni di esportazione con cadenza periodica, dopo che le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità.

- (5) Il regolamento (CE) n. 1192/2008 della Commissione ⁽⁶⁾, che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93, ha introdotto criteri comuni e un modulo comune di domanda per la concessione di autorizzazioni relative alla procedura di dichiarazione semplificata e alla procedura di domiciliazione. È opportuno chiarire che queste norme si applicano a tutti i regimi doganali. Lo stesso regolamento ha previsto all'articolo 253 bis che, con effetto dal 1° gennaio 2011, l'utilizzazione della procedura di dichiarazione semplificata o della procedura di domiciliazione è subordinata alla presentazione elettronica delle dichiarazioni doganali e delle notificazioni. Taluni Stati membri hanno informato la Commissione che in alcuni casi il sistema in questione potrebbe non essere disponibile per tale data. A condizione che sia effettuata un'efficace analisi dei rischi, detti Stati membri debbono poter accettare alle condizioni da essi stabilite le dichiarazioni doganali e le notificazioni in formati diversi da quello elettronico fino a quando sarà applicabile il regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) ⁽⁷⁾.

- (6) Se le merci che si trovano in custodia temporanea o in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I sono riesportate dal territorio doganale della Comunità senza che sia richiesta una dichiarazione sommaria di uscita, occorre prevedere modalità alternative per registrare o notificare la riesportazione e indicare la persona responsabile.

- (7) È inoltre opportuno precisare che le formalità di esportazione non devono essere espletate soltanto per le merci comunitarie aventi una destinazione esterna al territorio doganale della Comunità, ma anche per l'approvvigionamento esente da imposta di navi e di aeromobili, affinché chi effettua tale approvvigionamento possa ricevere una prova dell'uscita dal territorio doganale della Comunità necessaria ai fini dell'esenzione fiscale. Le stesse regole vanno applicate quando devono essere riesportate merci non comunitarie sulla scorta di una dichiarazione di riesportazione.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 91 del 3.4.2009, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU L 329 del 6.12.2008, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.

